



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.48 della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (squalifica del massaggiatore SPOSATO Carlo fino al 14/3/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che quanto risultante dagli atti ufficiali costituisce prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal Sig. SPOSATO Carlo fino al 14 FEBBRAIO 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.49 della Società F.C. GUARDAVALLE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (ammenda di € 450,00, inibizione del dirigente MORELLO Rocco fino al 14/3/2015, squalifica del calciatore NESCI Francesco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società reclamante chiede una riduzione delle sanzioni, invocando la estraneità del dirigente accompagnatore Morello Rocco, incolpato di aver fatto entrare abusivamente in campo un tifoso che tentava di entrare in contatto con uno degli assistenti arbitrali e teneva nei confronti di esso un comportamento offensivo e minaccioso, nonché ridimensionando l'entità e le modalità del gesto addebitato al calciatore Nesci Francesco, che avrebbe colpito un avversario con una manata, gesto ingiustificato ma non violento, scaturita per reazione ad altro colpo subito dall'avversario;

rilevato che i fatti risultanti dagli atti ufficiali costituiscono prova privilegiata, e che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.51 della Società A.S.D. CARIATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 SGS del 15.1.2015 (ammenda di € 170,00, squalifica del calciatore GRILLO Nicola per CINQUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Luca e SICIGNANO Gerardo per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

preliminarmente, si dichiara la inammissibilità della impugnazione avverso la squalifica per due gare dei calciatori Graziano Luca e Sicignano Gerardo, ai sensi dell'art.45, n.3, lett.a), C.G.S.;

rilevato che, per il resto, appaiono incontestabili i fatti ascritti, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'impugnazione della squalifica per due gare dei calciatori GRAZIANO Luca e SICIGNANO Gerardo, ai sensi dell'art.45, n.3, lett.a), C.G.S.;

rigetta per il resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.52 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 9.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Juniores Regionale *Villese Calcio – Rizziconi Calcio* del 23/12/2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore ROTTURA Domenico fino al 09/01/2020 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della FIGC, squalifica del calciatore COPPOLA Teodoro per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

preliminarmente deve dichiararsi parzialmente inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara, mancando attestazione della avvenuta trasmissione del ricorso alla società controinteressata, come imposto dall'art.46, comma 5, C.G.S.;

quanto alle altre sanzioni, relative ai tesserati e alla società,

RITIENE

che la questione meriti un approfondimento istruttorio a mezzo dell'audizione a chiarimenti del Direttore di gara disposta per la seduta del 16 febbraio 2015.

P.Q.M.

-dichiara inammissibile il reclamo della società U.S.D. RIZZICONI CALCIO in relazione all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3;

-per le altre sanzioni rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione dell'arbitro nella seduta del 16 FEBBRAIO 2015.

RECLAMO n.53 della Società A.S.D. REAL CERVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Prima categoria Real Cerva – CSI Staletti del 21/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 300,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica per SETTE gare effettive del giocatore SCORZA Giuseppe quale capitano in luogo del giocatore responsabile dell'atto di violenza contro l'arbitro rimasto non identificato, obbligo alla Società Real Cerva di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

preliminarmente, quanto alla squalifica del capitano della società Real Cerva, sig. Scorza Giuseppe, per sette gare effettive, in luogo del giocatore responsabile dell'atto di violenza verso l'arbitro, non identificato, si prende atto che la reclamante, pur invocando la tenuità e la non volontarietà del contatto e quindi contestando l'entità della squalifica, ha identificato il responsabile nel portiere sig. Lia Alberto.

Quanto al merito, si ritiene opportuno convocare l'arbitro a chiarimenti, rinviando la decisione all'esito dell'audizione disposta per la seduta del 16 febbraio 2015.

P.Q.M.

-revoca la squalifica del capitano SCORZA Giuseppe e rimette gli atti al Giudice Sportivo per la decisione relativa al calciatore LIA Alberto.

-per le altre sanzioni rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione dell'arbitro nella seduta del 16 FEBBRAIO 2015.

RECLAMO n.54 della Società POL.TAURIANOVESE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015 (squalifica del calciatore GUIDO Pasqualino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Guido Pasqualino al 31' del secondo tempo ha spintonato il direttore di gara rivolgendogli parole offensive.

Tale comportamento raffigura un atto di modesta violenza, individuato dal primo giudice, nonché un comportamento offensivo, la cui configurazione può essere riconosciuta da questa Corte.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è, quindi, congrua ed adeguata all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi